

Pagina 1 di 4

Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 Rev. 04 P-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010 come successivamente modificato ed integrato)

Titolo	Fatturazione dei corrispettivi
Riferimenti normativi	Articolo 8 e Articolo 9 del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale

Entrata in vigore il 31 marzo 2015



Pagina 2 di 4

1. Premessa

L'articolo 8, comma 8.3, del Regolamento prevede che il GME fattura ad ogni operatore l'importo relativo ai corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettere c) e d), secondo le modalità stabilite nelle DTF.

L'articolo 8, comma 8.2, del Regolamento prevede che il GME fattura ad ogni operatore l'importo relativo ai corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera b), secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

L'articolo 9 del Regolamento prevede che gli importi di cui al precedente Articolo 8, devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

2. Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi di negoziazione relativi alla piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale è il mese di calendario.

3. La tempistica delle comunicazioni

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), il GME mette a disposizione ad ogni operatore uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sulla P-GAS.

4. Modalità e tempistica delle fatturazione dei corrispettivi

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME mette a disposizione di ogni operatore e, per gli operatori amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (operatori PA), invia anche per il tramite del Sistema di interscambio (Sdi), una o più fatture, con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sulla P-GAS.

Il GME emette per ogni operatore e, per gli operatori P.A., invia anche per il tramite del Sistema di interscambio (Sdi), per i primi dodici mesi, la fattura relativa al corrispettivo fisso annuo entro il



Pagina 3 di 4

terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 16, comma 16.4 del Regolamento e successivamente ogni dodici mesi.

Qualora l'invio della fattura dal Sdi all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica alla PA, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al Sdi, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

5. Tempistica e modalità di regolazione dei corrispettivi

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento con le seguenti tempistiche:

- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha messo a disposizione la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettere c) e d) del Regolamento;
- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettere a) del Regolamento ;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b) del Regolamento.

Tali tempistiche restano valide anche con riferimento agli operatori PA, risultando le stesse compatibili con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

Entro i termini sopraindicati deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario.

Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Appendice: Trattamento IVA



Pagina 4 di 4

I corrispettivi del GME S.p.A., sono qualificati come prestazioni di servizio generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo di residenza del committente così come previsto dall'Articolo 7ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, che recepisce l'Articolo 44 della Direttiva n. 2006/112/CE ss.mm.ii.. Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto residente in Italia e non abbia dichiarato il proprio regime di "esportatore abituale" ai sensi dell'Articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 secondo le modalità ed i termini previsti nella DTF della P-GAS relativa alla fiscalità della Piattaforma; viceversa in presenza di tale dichiarazione, il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.

Il GME emette fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio Paese; sarà l'operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Nel caso di operatore extracomunitario soggetto passivo, il GME emette una fattura senza applicazione dell'IVA.